

734
19
10

?

Pelle

Presidente PEC

Da: Per conto di: nunziantantonio@pec.consiglio.puglia.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato: venerdì 14 luglio 2017 08:49

A: Presidente Loizzo

Cc: Presidente Michele Emiliano ; casili.cristian@pec.consiglio.puglia.it; Dipartimento Albanese ; Sezione Personale GR

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 734. Risposta scritta.

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,26 MB)

Priorità: Alta

18 LUG. 2017

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/07/2017 alle ore 08:49:27 (+0200) il messaggio "Interrogazione n. 734. Risposta scritta." è stato inviato da "nunziantantonio@pec.consiglio.puglia.it" indirizzato a:

casili.cristian@pec.consiglio.puglia.it presidente@pec.consiglio.puglia.it
dipartimento.finanzeorganizzazione@pec.rupar.puglia.it presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
serviziopersonale.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec285.20170714084927.07042.07.1.67@pec.aruba.it

Handwritten signature



Consiglio Regionale della Puglia
N. 20170070089
12/10/2017 11:44
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA


Presidente PEC

Da: Antonio Nunziante PEC <nunziante.antonio@pec.consiglio.puglia.it>
Inviato: venerdì 14 luglio 2017 08:49
A: Presidente Loizzo
Cc: Presidente Michele Emiliano ; casili.cristian@pec.consiglio.puglia.it; Dipartimento Albanese ; Sezione Personale GR
Oggetto: Interrogazione n. 734. Risposta scritta.
Allegati: Nota AOO_SP0V-660.pdf

Priorità: Alta

Si trasmette in allegato la nota prot. 660 afferente l'oggetto.
Cordialità.

Antonio Nunziante



Vice Presidente
Lungomare Nazario Sauro n. 33
70121 Bari
Tel. +39 080 5406622
Pec: nunziante.antonio@pec.consiglio.puglia.it
Mail: a.nunziante@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

VICE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
CON DELEGA ALLA PROTEZIONE CIVILE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Il Vice Presidente

Trasmissione a mezzo mail o p.e.c. ai
sensi dell'art. 47 D. Lgs. n. 82/2005

Regione Puglia
Vice Presidenza della Giunta regionale

Bari, 14/07/2017
AOO_SPOV - 660
Protocollo Uscita
Registro Segr. particolare

734
inser.

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale
presidente@pec.consiglio.puglia.it

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Regione
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Sig. Consigliere Casili Cristian
casili.cristian@pec.consiglio.puglia.it

OGGETTO: Interrogazione n. 734 del Consigliere Cristian Casili ad oggetto la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ispettorato della Funzione Pubblica con prot. n. DFP 0023682-P-4.17.1.16.2 del 23.05.2013 su attribuzione di posizioni organizzative.
Risposta scritta.

Con interrogazione a risposta scritta sono stati chiesti al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore al Personale, chiarimenti in merito alla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica indicata in oggetto, sull'attribuzione di posizioni organizzative in seno all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Lecce.

In particolare è stato chiesto di conoscere se l'Amministrazione regionale:

- a) è a conoscenza di quanto esposto dalla citata nota dell'Ispettorato della Funzione Pubblica;
- b) ha dato esecuzione agli ordini impartiti;
- c) se ha posto in essere tutte le verifiche necessarie alla luce del quadro normativo richiamato e quali sono le risultanze delle stesse.

Per quanto attiene il primo quesito, ovvero la conoscenza di quanto esposto con la suddetta interrogazione in merito alla nota del D.F.P., si rappresenta che questa



Amministrazione è a conoscenza dell'intervento del Dipartimento sul punto ma, allo stesso tempo, si segnala la necessità di fornire precisazioni in ordine al contenuto della stessa, che per opportuna conoscenza si allega in copia alla presente.

Difatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P., a seguito di esposto con il quale si segnalavano presunte irregolarità nell'attribuzione di posizioni organizzative all'interno dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Lecce derivanti dal mancato rispetto del principio gerarchico tra dipendenti appartenenti alla stessa categoria giuridica D, ma di categorie economiche differenti, con la summenzionata nota, si è limitata a richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di classificazione del personale di comparto e di progressioni economiche all'interno della stessa categoria D, senza entrare nel merito della *vexata quaestio*.

Pertanto, diversamente da quanto asserito, nessuna irregolarità relativa all'attribuzione di posizioni organizzative all'interno della cat. D del personale operante nel Servizio Territoriale dell'Agricoltura BR-LE (già Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Lecce) veniva evidenziata dall'Ispettorato della Funzione Pubblica, né tanto meno veniva rilevata la violazione del principio gerarchico all'interno del medesimo Ufficio da parte dell'Amministrazione regionale.

Infatti, con la ridetta nota, l'Ispettorato della Funzione pubblica, alla luce dei compiti e poteri previsti dall'art. 60, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, chiedeva, previa verifica di quanto segnalato, "cortesi elementi al riguardo alla luce del quadro normativo richiamato procedendo eventualmente in autotutela all'adozione degli atti di revoca, annullamento o modifica di eventuali provvedimenti irregolari".

Pertanto, in riferimento al secondo quesito, e alla luce di quanto su riportato, è evidente che nessun ordine di intervenire sul proprio operato è stato impartito dall'Ispettorato della Funzione all'Amministrazione regionale.

Tanto chiarito, non può dedursi, dalla nota più volte richiamata, una intimazione rivolta "al Segretario Generale della Regione Puglia, di procedere in autotutela all'adozione degli atti di revoca, annullamento o modifica dei procedimenti irregolari"!

Da ultimo, ed in relazione al terzo quesito proposto, si sottolinea che l'Amministrazione regionale, con nota prot. n. AOO_106/15351 del 17.07.2013, ha fornito i chiarimenti richiesti dall'Ispettorato della F.P., fornendo tutti gli elementi utili al fine di consentire una compiuta valutazione in merito a quanto segnalato.

In particolare, nel richiamare in toto la ridetta nota, che si allega per opportuna conoscenza, è opportuno sottolineare quanto segue.



A fronte della paventata violazione del criterio gerarchico nell'attribuzione delle posizioni organizzative, si richiama la disciplina contrattuale in materia, in forza della quale all'art. 8, comma 2, del CCNL del 31.03.1999 si prevede che "tali posizioni (...) possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9".

Quest'ultima disposizione citata dispone che gli incarichi per le posizioni organizzative siano conferiti dai dirigenti, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, "tenendo conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D".

Sulla scorta delle previsioni contrattuali, il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, con determinazione n. 008/DIR/2010/39 del 05.02.2010, ha adottato la disciplina per l'istituzione, il conferimento e la valutazione delle Posizioni Organizzative, nel quale sostanzialmente viene ribadito il necessario requisito dell'appartenenza del personale interessato "alla categoria D, che abbia superato il periodo di prova, in servizio a tempo indeterminato" per poter partecipare alla procedura per il conferimento di posizione organizzativa, indetta con apposito avviso.

Fermo restando pertanto questi requisiti "minimi", la valutazione delle candidature verrà effettuata tenendo conto "della professionalità e della esperienza attinenti l'incarico da espletare, comprovate dallo svolgimento di attività simili a quelle oggetto dell'incarico anche al di fuori della Pubblica Amministrazione ovvero da appositi titoli formativi e/o professionali, ulteriori rispetto a quelli eventualmente richiesti quali requisiti necessari per la partecipazione; delle attitudini professionali, intese come il complesso delle abilità e delle capacità acquisite nel corso dell'attività lavorativa pregressa; dei requisiti culturali. A parità di requisiti prevale l'anzianità di servizio nella categoria "D" presso l'Amministrazione regionale" (art. 1, comma 11, della ridetta Disciplina).

Inoltre, per espressa previsione si precisa che tali procedure non rivestono natura comparativa, ribadendo così il carattere fiduciario degli incarichi *de quibus*, fondato su una valutazione del profilo complessivo del dipendente, sia pure con il rispetto dei requisiti e degli elementi summenzionati.

Come precisato dalla Suprema Corte in analoghe situazioni, "la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale (che rimane invariato), né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione *ad tempus* di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di



ciascun comparto – è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva” (*Cass. civ., Sez. Un., n. 16540/2008*).

Tanto chiarito, per entrare nel merito della questione, l’asserita violazione del principio gerarchico conseguirebbe dall’attribuzione di posizioni organizzative ad un dipendente di categoria D1 piuttosto che di categoria D3, attribuendo così una presunta rilevanza gerarchica a posizioni economiche differenti all’interno della medesima categoria.

Tale eccezione tuttavia è priva di fondamento.

Come chiarito dall’Aran, “in linea di principio, tenuto conto anche del criterio della equivalenza previsto dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, è possibile immaginare un rapporto di “gerarchia” solo tra profili collocati in categorie diverse, come del resto avveniva, in vigore del precedente ordinamento professionale, tra le preesistenti otto qualifiche funzionali. Non è invece possibile che profili professionali collocati nell’ambito della stessa categoria e quindi riconducibili ad un’unica declaratoria, secondo le indicazioni dell’allegato A al CCNL del 31.3.1999, siano legati da rapporto gerarchico. Ciò vale anche nel caso delle categorie B e D nelle quali, essendo unica la rispettiva declaratoria, sono presenti due gruppi di profili collocati in due distinte posizioni di accesso (B1 – B3 e D1 – D3) in quanto caratterizzati da diverso contenuto professionale e non in quanto legati da rapporto gerarchico. Nell’ambito della stessa categoria, una condizione di sovra ordinazione è ipotizzabile solo se legata al conferimento di uno specifico incarico ai sensi degli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999 ma in tal caso essa è conseguenza di una precisa scelta organizzativa e non di una presunta gerarchia professionale” (RAL 109 del 05.06.2011).

Tanto riportato, esclusa la sussistenza di un vincolo di gerarchia all’interno della stessa categoria, e alla luce della vigente disciplina contrattuale, nonché della disciplina regionale in materia, la titolarità della posizione organizzativa potrà essere riconosciuta a tutto il personale inquadrato nella categoria D, sia appartenente alla posizione economica D1 che D3.

In conclusione, l’operato della pubblica amministrazione nell’individuazione del dipendente cui conferire la posizione organizzativa potrebbe eventualmente essere censurato solo qualora non sia stato conforme ai criteri e ai limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalla disciplina regionale.

Gli atti di individuazione e di conferimento dei suddetti incarichi esulano dall’ambito delle determinazioni amministrative autoritative e rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro privato.




Conseguentemente, come osservato dalla Corte di Cassazione in proposito “nei settori in cui i rapporti di lavoro sono regolati dal diritto privato del lavoro, la P.A. è priva della discrezionalità c.d. amministrativa nell’assegnazione delle singole posizioni organizzative ai dipendenti. Tuttavia, l’amministrazione, come qualsiasi datore di lavoro che operi nell’ambito del diritto privato, ha ugualmente a propria disposizione margini di discrezionalità in particolare quando alla P.A. stessa vengano lasciati dalla contrattazione collettiva. Di tali margini deve avvalersi con correttezza e buona fede” (Cass. n. 5104/2008).

Tutto ciò comporta, come già affermato, che l’illegittimità del provvedimento di conferimento potrà conseguire unicamente qualora il potere discrezionale sia stato esercitato travalicando i limiti previsti dalla legge.

Pertanto, alla luce degli atti esistenti e valutati nel merito dal Dirigente della Sezione “Personale”, si ritiene che nessun rilievo possa essere sollevato nei confronti dell’operato dell’Amministrazione, atteso che la stessa ha agito nel rispetto del contratto collettivo e della disciplina di comparto.

Cordiali saluti.

Antonio Nunziante


All.: c.s.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ispettorato per la funzione pubblica

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0023862 P-4.17.1.16.2
del 23/05/2013



Roma,

Al Segretario Generale della Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 33
70121 Bari

e, p.c. Al Dott. Walter Mazzotta
Federazione Nazionale Autonoma
Dipendenti Enti Locali della Regione Puglia
Largo Cesare Battisti, 10
73010 Veglie (LE)

Ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - che conferisce a questo Ispettorato compiti ispettivi di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, oltre che sull'osservanza delle disposizioni inerenti il controllo dei costi - è pervenuto in data 13 maggio u.s. un esposto concernente presunte irregolarità relative a posizioni organizzative all'interno della categoria D in seno all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Lecce.

Nello specifico, viene posta all'attenzione di questo Ufficio la circostanza della violazione del principio gerarchico all'interno dell'U.P.A. di Lecce per cui sono state attribuite posizioni gerarchicamente sovraordinate a dipendenti con qualifica D1 (ex 7° Liv.) piuttosto che ad altri ora inquadrati in Cat. D3 (ex 8° Liv.)

Il quadro normativo di riferimento risulta delineato dal combinato disposto dell'art. 4 CCNL comparto Regioni-Enti locali del 31/3/99 letto alla luce del successivo art. 91 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di classificazione del personale del comparto in esame; in particolare dalle norme citate si evince che nell'ambito della stessa categoria D le posizioni risultano differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche con riguardo alla diversa professionalità di provenienza.

L'art. 4 sopra citato, nel suo spirito risulta confermato dal successivo CCNL del 5/10/2001 che all'art. 5 richiede per il passaggio ad una posizione economica superiore all'interno della stessa Categoria D la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all'altra, con ciò conferendo particolare rilevanza alla specificità della professionalità acquisita.

Ciò premesso e previa verifica di quanto segnalato, si chiedono cortesi elementi al riguardo alla luce del quadro normativo richiamato procedendo eventualmente in autotutela all'adozione degli atti di revoca, annullamento o modifica di eventuali provvedimenti irregolari.

Si ringrazia.

Il Dirigente
Vice Prefetto Agg.to
Dott.ssa Simona Massari

Piazza S. Apollonia, 14 - 00153 Roma
☎ 06-58324580 - Fax 06-58324118

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it - E-mail: ispettorato@funzionepubblica.it



Regione Puglia

Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione
Servizio Personale e Organizzazione

Regione Puglia
Personale e Organizzazione
UO: Servizio Personale e Riforma della
Amministrazione - Bari
AOO 106
17/07/2013 - 0015351
Protocollo: Uscita

All'Ispettorato per la Funzione Pubblica
Piazza S. Apollonia, 14
00153 Roma

e, p.c., Al Dirigente del Servizio Agricoltura

Al Direttore dell'Area Politiche per lo
sviluppo rurale

Al Capo di Gabinetto del Presidente
della G.R.

Loro sedi

OGGETTO: Esposto Ufficio Provinciale Agricoltura (sede di Lecce) della Regione Puglia.

Con la presente si dà riscontro alla nota 0023862 del 23.05.2013, concernente l'asserita violazione, segnalata a codesto Ispettorato, di un generico e non meglio precisato "principio gerarchico", che si sarebbe verificata nell'ambito del Servizio Agricoltura - Ufficio Prov.le di Lecce, di questa Amministrazione regionale.

Il CCNL 31.03.1999 del Comparto Regioni e Autonomie Locali, all'art. 8, ha istituito l'Area delle Posizioni Organizzative, prevedendo, al comma 2, che "tali posizioni (...) possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9".

Il successivo art. 9, nel disciplinare il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, al comma 2, precisa che "per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D".

Al fine di fornire a codesto Ispettorato tutti gli elementi utili alla verifica di quanto segnalato, si evidenzia, altresì, che, con Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione del 5.2.2010, n. 39, è stata adottata da questa Amministrazione la disciplina per la istituzione, il conferimento e la valutazione delle posizioni organizzative.

La suddetta disciplina, all'art. 1, comma 2, prevede che "l'incarico di Posizione Organizzativa (...) è conferito al personale appartenente alla categoria "D", che abbia superato il periodo di prova, in servizio a tempo indeterminato presso le strutture organizzative della Presidenza e della Giunta regionale (...) nonché presso il Consiglio regionale".

Con riferimento ai criteri che presiedono alla valutazione delle candidature per l'assegnazione delle posizioni organizzative, a seguito della indizione di appositi avvisi, il predetto art. 1, ai commi 11 e 12, prevede l'esame "della professionalità e della esperienza attinenti l'incarico da espletare, comprovate dallo svolgimento di attività simili a quelle oggetto dell'incarico, anche al di fuori della Pubblica Amministrazione, ovvero da appositi titoli formativi e/o professionali, ulteriori rispetto a quelli eventualmente richiesti quali requisiti necessari per la partecipazione; delle attitudini professionali, intese come il complesso delle abilità e delle capacità acquisite nel corso dell'attività lavorativa pregressa; dei requisiti culturali. A parità di requisiti prevale l'anzianità di servizio nella categoria "D" presso l'Amministrazione regionale".

Da quanto sopra emerge che, tanto il contratto collettivo quanto la disciplina regionale, individuano nell'appartenenza del dipendente alla categoria D il presupposto per il conferimento delle posizioni organizzative, restando escluso ogni riferimento alle posizioni economiche individuate all'interno delle medesime categorie.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Damerica Gattulli

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione
e Formazione del Personale
Dott.ssa Angelica Brandi